

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Compensi amministratori reversibili***

di **Sandro Cerato**

All'interno dei gruppi societari, può accadere che **l'amministratore di una società sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con un'altra società del medesimo gruppo** (ad esempio, la controllante) alla quale è tenuto a riversare il compenso da amministratore. Questi rapporti contrattuali possono riguardare anche i collaboratori coordinati e continuativi, come chiarito dalla [risoluzione 19 febbraio 1980, n. 8/196](#), ed approfondito anche dalla **norma di comportamento Aidc 17 ottobre 2007, n. 169**.

Il compenso **non** rileva in capo al lavoratore subordinato, in virtù del principio generale, secondo cui **non configurano un reddito imponibile le somme di cui il dipendente non ottenga, in alcun modo, la disponibilità**: in altri termini, non ricorre il presupposto di tassazione previsto dall'[articolo 1 del Tuir](#), ovvero il possesso di un reddito, in denaro o natura, rientrante nelle categorie previste dalla normativa (risoluzione 5 luglio 1986, n. 8/1236, e risoluzione 15 febbraio 1980, n. 8/196 e risoluzione 17 maggio 1977, n. 8/166). In senso conforme, depone altresì l'[articolo 50, comma 1, lett. b\), del Tuir](#), nella parte in cui **esclude dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi a carico di terzi spettanti al lavoratore subordinato per incarichi svolti in relazione a tale qualità** che, in base ad una clausola contrattuale, **devono essere riversati al datore di lavoro**.

Conseguentemente, la società amministrata non deve operare, con riferimento all'incarico di amministratore, alcuna ritenuta nei confronti del dipendente. Il **costo riguardante il compenso** in parola è **deducibile**, per competenza, dal **reddito d'impresa della controllata**, in quanto si tratta di somme non spettanti all'amministratore, ma contrattualmente direttamente alla società controllante di appartenenza: trattandosi di **somme attribuite ad un titolare di reddito d'impresa, non è applicabile il criterio di cassa di cui all'articolo 95, comma 5, del Tuir**. Ne deriva, pertanto, che gli **importi corrisposti al datore di lavoro dell'amministratore** concorrono, per effetto della reversibilità, a formare il **reddito imponibile della percipiente**, non soggetta alla ritenuta fiscale d'acconto di cui all'[articolo 24, comma 1-ter, del D.P.R. 600/1973](#) (poiché non applicabile ai redditi d'impresa) se la **società beneficiaria** delle somme risiede nel territorio dello Stato, oppure è rappresentata da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente. Diversamente, nel caso della **società non residente priva di stabile organizzazione in Italia**, l'azienda amministrata deve operare tale prelievo, in ossequio alla predetta disposizione, in quanto il **presupposto territoriale** dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa è costituito, anche per le imprese non residenti, dalla residenza in Italia del soggetto che eroga il compenso ([articolo 23, comma 2, lett. b\), del Tuir](#)). A questo proposito, si rammenta che le **convenzioni internazionali conformi al modello Ocse** consentono allo Stato di residenza della società che eroga i compensi d'amministrazione di tassare i

compensi corrisposti a residenti dell'altro Stato contraente in qualità di componenti dell'organo di gestione. Le medesime considerazioni devono ritenersi valide nel caso in cui un amministratore od altro collaboratore coordinato e continuativo della **società controllante**, assimilato ai fini fiscali ai lavoratori dipendenti, venga nominato, su indicazione di quest'ultima, membro del consiglio di amministrazione di altra società, con **obbligo di reversibilità del compenso**. Quest'ultimo non è, quindi, soggetto a ritenuta d'acconto: la controllata deduce il relativo costo dal reddito d'impresa, per competenza, e la controllante assoggetta ad imposizione il corrispondente compenso in base allo stesso criterio di competenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

